

Parziale Andrea

**RESPONSABILITÀ CIVILE -
DANNO NON PATRIMONIALE -
DANNO DA MORTE (C.D.
TANATOLOGICO)**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

Responsabilità civile - Danno non patrimoniale - Danno da morte (c.d. tanatologico).

(Art. 2059 c.c.)

CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, ord., 4 marzo 2014n. 5056.

Vanno rimessi al Primo Presidente della Corte di Cassazione, affinché valuti l'opportunità dell'assegnazione alle Sezioni Unite, gli atti del procedimento sulla questione riguardante la risarcibilità del danno non patrimoniale da morte immediata, ammesso dalla Cass. civ., Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361 in contrasto con la giurisprudenza costante di segno opposto (1).

Svolgimento del processo

- che M.F., M. e G., con A. A., nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Cuneo D.L. e la compagnia assicurativa Unipol, avevano chiesto il risarcimento del danno conseguente alla morte del proprio congiunto, M.A., deceduto a seguito di un incidente stradale;

- che il decesso (avvenuto a distanza di tre ore) doveva ritenersi pressoché contemporaneo alla collisione dei veicoli condotti, rispettivamente, dal M. e dal D.;

- che l'adito tribunale, ascritta la responsabilità del sinistro ad entrambi i conducenti (nella misura del 30% al M. e del 70% al D.), aveva, tra l'altro, negato il risarcimento per la voce di danno biologico c.d. iure haereditario;

- che la Corte di appello di Torino, investita dell'impugnazione degli attori in prime cure, aveva confermato in parte qua la sentenza, uniformandosi al principio di diritto, più volte affermato da questo giudice di legittimità, secondo il quale non è risarcibile a titolo ereditario il danno biologico in caso di

morte sopraggiunta nell'immediatezza come conseguenza del fatto illecito;

- che, con il quinto motivo dell'odierno ricorso, gli eredi M. chiedono a questa Corte la cassazione del capo di sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento di tale voce di danno.

Motivi della decisione

1. Il quinto motivo del ricorso - che lamenta violazione e/o falsa e in ogni caso erronea applicazione del combinato disposto di cui all'art. 2043 c.c. e art. 32 Cost. - si conclude con il seguente quesito di diritto: dica la Corte se sia legittimo o non negare il risarcimento del danno biologico richiesto iure haereditario dagli stretti congiunti della vittima allorquando la vittima stessa sia immediatamente deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale.

2. Osserva il collegio che, con la sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014, questa stessa sezione ha affermato il principio secondo il quale deve ritenersi risarcibile iure haereditario il danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale.

3. Tale sentenza si pone in consapevole contrasto con la propria, precedente giurisprudenza, che più volte ha avuto modo di pronunciarsi in senso opposto in subiecta materia.

3.1. In particolare, la pronuncia n. 6754/2011 di questa stessa sezione, nella scia di una

risalente giurisprudenza di legittimità (Cass. ss.uu. n. 3475 del 1925, cui, nel tempo, si sarebbero conformate, tra le tante, Cass. n.2654 del 2012 e n. 13672 del 2010), aveva affermato il principio di diritto della

irrisarcibilità per via ereditaria del danno da morte immediata;

3.2. Il principio, come è noto, era stato espressamente posto a fondamento della decisione n. 372 del 1994 della Corte Costituzionale, che aveva escluso profili di illegittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c., in relazione al c.d. "danno biologico da morte", in dipendenza del "limite strutturale della responsabilità civile, nella quale sia l'oggetto del risarcimento che la liquidazione del danno devono riferirsi non alla lesione per se stessa, ma alle conseguenti perdite a carico della persona offesa".

4. La giurisprudenza di questa sezione si è poi spinta, in tempi più recenti, ad affermare la trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nella sofferenza morale provata tra l'infortunio e la morte solo se, in tale periodo di tempo, la persona sia rimasta lucida e cosciente;

5. La questione venne esaminata funditus nella decisione n. 26972 del 2008, con la quale le Sezioni unite, chiamate a dare risposta a un coacervo di quesiti - posti dall'ordinanza di rimessione n. 4712 del 2008 - inerenti alla complessa materia della liquidazione del danno non patrimoniale, ebbero modo di affermare che la costante giurisprudenza di legittimità, da una parte, nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per le perdita della vita (sent. n. 1704/1997, n. 491/1999, n. 13336/1999, n. 887/2002, n. 517/2006), e d'altra parte lo ammette per la perdita della salute solo se il

soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile

(sent. n. 6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n. 15404/2004), ed a questo lo commisura, osservando poi come venga in considerazione il tema della risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo: sofferenza che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione, e concludendo che, d'altra parte, non può in questa sede essere rimeditato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, non essendosi manifestato in questa Corte un argomentato dissenso;

6. Sul tema del danno da morte immediata (il tema, cioè, in relazione al quale le sezioni unite avevano escluso la possibilità di rimeditare il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte in assenza di un

argomentato dissenso), una recente sentenza di questa sezione (la n. 19133/2011) ha affermato il principio che quando all'estrema gravità delle lesioni segua, dopo un intervallo di tempo brevissimo ..., la morte, non può essere risarcito il danno biologico "terminale" connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguito al sinistro;

7. Con ampia e articolata motivazione, la pronuncia n. 1361/2014, dopo un lungo excursus sul panorama dottrinario e sui diati di parte della giurisprudenza di merito, è pervenuta, dunque, ad una diversa conclusione,

sulla premessa secondo la quale “la perdita della vita non può lasciarsi, invero, priva di tutela (anche) civilistica”, poiché “il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute”, così che la sua risarcibilità “costituisce realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza”;

8. Tale decisione, facendo proprie talune indicazioni provenienti da quella parte della dottrina che, a vario titolo e con disparate argomentazioni, ritiene risarcibile il danno c.d. tanatologico, ha così inteso superare il criterio della individuazione di un adeguato periodo di lucidità e di coscienza nella vittima del sinistro ai fini dell’acquisizione al suo patrimonio di un diritto trasmissibile iure successione;

4. Il contrasto di giurisprudenza così generatosi, e la concorrente particolare impor-

tanza della questione induce, pertanto, il collegio a rimettere gli atti del procedimento al Primo Presidente perché valuti l’esigenza di investire le Sezioni unite di questa Corte, al fine di definire e precisare per imprescindibili ragioni di certezza del diritto il quadro della risarcibilità del danno non patrimoniale già delineato nel 2008, alla stregua degli ulteriori contributi di riflessione, tra loro discordanti, offerti dalla sezione semplice sul tema del diritto della risarcibilità iure haereditario del danno da morte immediata.

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di assegnare il ricorso alle sezioni unite.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2014

(1) L’ordinanza trae occasione dalla pubblicazione della Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361 (in *Foro it.*, 2014, c. 719, con nota di R. PARDOLESI) ripercorrendone in breve lo svolgimento del processo e i punti salienti della decisione. La vicenda riguarda un decesso a seguito di sinistro stradale. Se il giudice di merito nega ai successori *mortis causa* il risarcimento *iure haereditario* del danno non patrimoniale alla salute subito dal defunto, in ragione della sostanziale coincidenza temporale tra incidente e decesso della vittima, la sentenza c.d. Scarano (dal nome del giudice estensore), in risposta al quinto motivo di ricorso in Cassazione, ammette per la prima volta nella storia della giurisprudenza di legittimità il ristoro del danno non patrimoniale da morte immediata. Affiorata così, a livello delle corti di vertice, la categoria risarcitoria del danno da morte (o danno tanatologico puro), la Terza Sezione rimette gli atti al Primo Presidente perché valuti l’assegnazione alle Sezioni Unite, per una statuizione definitiva su una *quaestio juris* così delicata. L’ordinanza perviene a questa conclusione ripercorrendo in pochi punti essenziali la storia della giurisprudenza precedente in materia di danno da morte, con cui la sentenza Scarano sembra porsi in « consapevole contrasto ». Il dato fondamentale è che la Suprema Corte ha per lungo tempo negato la risarcibilità del danno da perdita della vita in sé (*ex multis*, Cass. civ., 2 marzo 1995, n. 2450, in *Foro it. Rep.*, 1995, voce *Danni civili*, c. 120; Cass. civ., 20 gennaio 1999, n. 149, in *Danno e resp.*, 1999, p. 1205; Cass. civ., 19

febbraio 2007, n. 3760, in *Foro it. Rep.*, 2007, voce *Danni civili*, c. 261). L'argomento tradizionale della giurisprudenza di legittimità vuole che, finché il danneggiato resta in vita, non può configurarsi alcun danno da morte; mentre, una volta avvenuto il decesso, un eventuale diritto risarcitorio di questo genere non potrebbe imputarsi al danneggiato a causa della perdita della capacità giuridica (in effetti, nei lavori preparatori era presente un espresso riferimento alla morte della persona fisica come fatto estintivo della capacità giuridica della stessa, mentre nella redazione definitiva tale riferimento è stato espunto, in quanto ritenuto "puramente didascalico". È pertanto evidente che la capacità giuridica non può sopravvivere alla persona fisica; v. al riguardo U. BRECCIA *et alii*, *Diritto privato*, tomo I, Utet, Torino 2010, p. 78); inoltre, ammettere il risarcimento del danno da morte significherebbe piegare la responsabilità civile a funzioni sostanzialmente punitive estranee alla nostra tradizione giuridica (Cass. civ., sez. un., 22 novembre 1925, n. 3475, in *Foro it.*, 1926, c. 328; v. in dottrina F.D. BUSNELLI, *Figure controverse di danno alla persona nella recente evoluzione giurisprudenziale*, in *Resp. civ. prev.*, 1990, pp. 469 ss.; G. COMANDÉ, *Il ristoro del danno da morte*, *ivi*, pp. 1993, 348; P.G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce di danno non patrimoniale*, in *Il danno non patrimoniale*, Milano 2009; M. POGLIANI, *Danno biologico, non oltre la vita*, in *Resp. civ. prev.*, 1989, p. 39). Pertanto, nel nostro sistema giuridico, il bene vita, secondo tale costante orientamento, non riceve tutela civilistica, ma solo penalistica. La giurisprudenza, di fronte a questa stretta risarcitoria, ha cercato di percorrere altre strade argomentative. Per esempio, in passato parte della giurisprudenza di merito (App. Roma, 4 giugno 1992, in *Resp. civ. prev.*, 1992, p. 601; Trib. Massa, 20 gennaio 1990, *ivi*, 1990, p. 613; Trib. Napoli, 8 luglio 1988, in *Dir. giust.*, 1990, p. 176), allo scopo di risolvere il problema della risarcibilità della perdita della vita, aveva proposto di configurare l'insorgere immediato in capo alla vittima, al momento della lesione mortale, di un danno biologico da morte, trasmissibile agli eredi, nella misura pari al 100% dell'invalidità permanente. Peraltro, nel 1994, la Corte costituzionale sancì espressamente una distinzione ontologica tra vita e salute (Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in *Foro it.*, 1994, c. 3297, con nota di G. PONZANELLI; in *Giust. civ.*, 1994, p. 3029, con nota di F.D. BUSNELLI; in *Foro amm.*, 1999, p. 572.). Il danno tanatologico, argomenta il giudice delle leggi, non può essere ridotto a una *species* del danno biologico, in quanto quest'ultimo presuppone la persistenza in vita del danneggiato (*contra*, v. P.G. MONATERI - M. BONA, *Il nuovo danno non patrimoniale*, Ipsoa, Milano 2004, pp. 408 ss.; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La responsabilità civile. Strutture e funzioni*, Giappichelli, Torino 2004, p. 43). Di conseguenza, danno da morte e pregiudizio biologico rappresentano poste risarcitorie distinte e tra loro irriducibili. Ciò premesso, mentre al danno tanatologico è negata rilevanza risarcitoria, sulla base delle argomentazioni tradizionali accennate *supra*, anche il danno biologico, in caso di decesso della vittima, è sottoposto a certe condizioni di risarcibilità. Se, infatti, sostiene la Consulta, il decesso si verifica a distanza "troppo" ravvicinata alla lesione, in capo al *de cuius* non può consolidarsi alcun diritto risarcitorio

trasmissibile agli eredi: neanche un diritto al risarcimento del danno biologico. Si apre così nella giurisprudenza la stagione del *compromesso* (B. GUIDI, *Storia e vicissitudini del danno da morte*, in *Danno e resp.*, 2013, p. 1208): confermata l'irrisarcibilità della perdita della vita pura e semplice, è ammesso il ristoro *iure successionis* del danno biologico solo se la vittima sopravvive per un "apprezzabile lasso di tempo" (*contra*, in dottrina, E. NAVARRETTA, *Il contenuto del danno non patrimoniale e il problema della liquidazione*, in EAD. (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Giuffè, Milano 2010, p. 426). In linea di massima le corti di merito fissano tale nozione elastica intorno alla settimana (E. SERANI, *Il risarcimento del danno da morte dopo le Sezioni Unite del 2008: prassi e aporie delle Corti di merito*, in *Danno e resp.*, 2013, pp. 1200 ss.). Da segnalare, comunque, l'eccezione del Tribunale di Firenze, che invece ritiene sufficienti le 24 ore (*ibid.*). La rigidità di tale impostazione è stata almeno in parte attenuata in occasione della risistemazione complessiva del danno alla persona, operata dalle sentenze cc.dd. di San Martino del 2008 (Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972-5, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 38; in *Foro it.*, 2009, c. 120; in *Danno e resp.*, 2009, p. 19. Cfr. altresì F.D. BUSNELLI, *Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, pp. 97-120; D. POLETTI, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni patrimoniali*, *ivi*, pp. 76 ss.; A. DI MAJO, *Danno esistenziale o danno di tipo esistenziale: quale l'esito?*, in *Corr. giur.*, 2009, pp. 410 ss.). Allora la Suprema Corte, rispondendo a un quesito specifico della Terza Sezione (Cass. civ., sez. III, ord., 25 febbraio 2008, n. 4712, in *Foro it.*, 2008, c. 1447), sull'impianto di fondo dell'indirizzo consolidato innestò il risarcimento del danno morale "catastrofale", ossia la sofferenza interiore abnorme subita dalla vittima nel lasso di tempo intercorso tra sinistro e decesso. Tale posta di danno, ammessa a patto che il danneggiato abbia trascorso gli ultimi istanti di vita in una condizione di "lucida agonia", non potendo una vittima incosciente percepire la propria fine e soffrirne di conseguenza, consentiva pertanto il risarcimento del danno non patrimoniale "da morte" anche laddove non fosse trascorso alcun "apprezzabile lasso di tempo" idoneo a configurare un danno biologico terminale vero e proprio. Scrivono, infatti, le Sezioni Unite: « Nella liquidazione del danno non patrimoniale, è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Al di là dell'ipotesi in cui per degenerazione patologica la sofferenza rientra nell'area de danno biologico, il giudice può correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale: è, pertanto, risarcibile la sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, a cui sia seguita anche dopo breve tempo la morte, nonostante tale sofferenza, di massima intensità anche se di durata contenuta, non è suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico » (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Riv. dir. comm.*, 2009, p. 43). Si tratta di una tendenza estensiva del perimetro del danno risarcibile che trova

uno sbocco isolato, peraltro non citato nell'ordinanza del 2014 nella sua veloce ricostruzione, in un caso del 2011 (Cass. civ., sez. lav., 18 gennaio 2011, n. 1072, in *Resp. civ.*, 2012, p. 351, con nota di M. GORGONI), dove si sostiene che la sofferenza morale interiore provata dalla vittima nell'attesa lucida della propria fine può essere talmente devastante da ingenerare un vero e proprio danno alla salute, anche in difetto del requisito giurisprudenziale tradizionale dell'"apprezzabile lasso di tempo", in parte recuperando la teoria del danno biologico da morte richiamata *supra*. Peraltro, è soltanto con la sentenza Scarano del 2014 che sia il criterio cronologico sia il requisito della "lucida agonia" vengono deliberatamente superati attraverso la rimozione, per così dire, del loro presupposto storico, e cioè del divieto di risarcimento del danno non patrimoniale da morte. Sviluppando un interessante *obiterdictum* del 2006, secondo cui « la dottrina italiana ed europea, che riconoscono la tutela civile del diritto fondamentale della vita, premono per il riconoscimento della lesione come momento costitutivo di un diritto di credito che entra istantaneamente come corrispettivo del danno ingiusto al momento della lesione mortale, senza che rilevi la distinzione tra evento di morte mediata o immediata » (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15760, in *Danno e resp.*, 2007, p. 643), e talune suggestioni della giurisprudenza di merito (Trib. Venezia, 15 giugno 2009, in *Danno e resp.*, 2010, pp. 1013 ss.; Trib. Terni, 20 aprile 2005, in *Giur. it.*, 2005, pp. 2281 ss.; Trib. S. Maria C.V., 14 maggio 2003, *ivi*, 2004, pp. 495 ss., Trib. Foggia, 28 giugno 2002, in *Foro it.*, 2002, cc. 3494 ss.), la Terza Sezione argomenta dalla indiscutibile rilevanza costituzionale del bene-vita nel nostro ordinamento (anche sulla base del divieto costituzionale di pena di morte, infatti, il « bene fondamentale della vita [...] è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost. », secondo Corte cost., 27 giugno 1996, n. 223, in *Foro it.*, 1997, c. 2060; in senso sostanzialmente conforme, Corte cost., 21 giugno 1979, n. 54, in *Riv. dir. int.*, 1979, p. 802) per sostenere il risarcimento del danno non patrimoniale in ipotesi di perdita della stessa, senza alcuna condizione ulteriore. Scartate le ricostruzioni dottrinali ispirate allo schema della perdita di *chance* (M. FEOLA, *Il danno da perdita delle chances di sopravvivenza o di guarigione è accolto in Cassazione*, in *Danno e resp.*, 2005, p. 45; S. LANDINI, *Responsabilità del medico per perdita di chances di sopravvivenza*, in *Resp. civ. prev.*, 2005, p. 461; G. MIOTTO, *Un grande equivoco: la trasmigrazione della "possibilità" (o "probabilità") dal contenuta della perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza ai criteri valutativi del rapporto di causalità*, *ivi*, 2011, 2046; M. VITI, *Responsabilità medica: tra perdita di chances di sopravvivenza e nesso di causalità*, in *Corr. Giur.*, 2004, p. 1022.) e alla tesi del danno collettivo (sviluppatasi con particolare riferimento al danno ambientale; v. in proposito C. SCOGNAMIGLIO, *Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 2013, p. 1063; L. VILLANI, *Il danno ambientale e le recenti modifiche del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) nel sistema della responsabilità civile*, *ivi*, 2008, p. 2173; M.S. GIANNINI, *Ambiente: saggio sui suoi diversi significati giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, p. 36), il giudice estensore ritiene di poter

superare le obiezioni consolidate alla risarcibilità della perdita del bene-vita affermando che, se è vero che in generale un danno è risarcibile solo quando questo viene ad esistenza, è nondimeno opportuno sostenere che « il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce alla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale, e quindi anteriormente all'*exitus*, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell'irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza, giacché la morte la perdita non già di qualcosa, bensì di tutto » (« Il "danno" rileva [...] sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è [...] esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo). Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria », secondo Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, p. 1; in senso conforme, *ex plurimis*, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.; Cass. civ., III sez., 19 febbraio 2013, n. 4043, in *Resp. civ. prev.*, 2013, p. 828, con nota di M. GIUSTI). In altri termini, Scarano concepisce il danno da morte nella forma di una fattispecie a formazione progressiva, dal momento che nasce al momento del danno-evento, per poi consolidarsi quando il danno-conseguenza si produce. Argomentando in tal senso, inoltre, il risarcimento del danno da perdita della vita non « assumerebbe una funzione meramente punitiva [...], giacché la funzione compensativa risulta per converso pienamente assolta dall'obiettiva circostanza che il credito alla vittima spettante per la perdita della propria vita a causa dell'altrui illecito accresce senz'altro il suo patrimonio ereditario ». Ammesso così il danno da morte nell'*an*, Scarano affronta il problema del *quantum*. Dato che le Tabelle di Milano non contemplano tale voce di danno, il compito di determinare l'ammontare del risarcimento viene affidato alla valutazione equitativa del giudice di rinvio, il quale, non potendo fornire né soluzioni « di carattere meramente soggettivo » né « la determinazione di un ammontare uguale per tutti », dovrà prendere in considerazione una serie di indici di personalizzazione sia quantitativi sia qualitativi, come l'età, le condizioni di salute, le speranze di vita futura, l'attività svolta, nonché le condizioni personali e familiari della vittima. Di fronte allo stridente contrasto giurisprudenziale tra sentenza Scarano e praticamente tutta la giurisprudenza precedente, non stupisce che la Terza Sezione abbia emesso l'ordinanza interlocutoria in nota, sollecitando un intervento risolutivo delle Sezioni Unite, come era stato fatto nel 2008. Da segnalare una pronuncia di merito successiva in materia di danno tanatologico (Trib. Firenze, 27 giugno 2014, inedita), che, fondamentalmente ignorando la sentenza Scarano, rispetta l'indirizzo prevalente dal 2008, negando al neonato deceduto a poche ore dalla nascita (*rectius, iure haereditario*, agli eredi) il risarcimento sia del danno alla salute, in quanto la bambina non sarebbe sopravvissuta per un tempo sufficiente alla formazione di un simile pregiudizio risarcibile, sia del danno morale "catastrofale", in quanto « il tempo di sofferenza del neonato è, ad avviso

del giudicante, tempo di incoscienza della condizione. Con ciò non si vuol dire che il neonato non senta, non viva emozioni, non soffra nelle prime ore . Ma che egli non è in grado di apprezzare l'agonia in quanto tale, non ha la percezione della morte, non ha subito una sofferenza diversa da quella in ogni caso connessa al parto » (si veda, per ulteriori riferimenti, www.lider-lab.org).

ANDREA PARZIALE